



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

SERVIZIO URBANISTICO

AVVISO AL PUBBLICO

SI COMUNICA CHE DAL 1 GENNAIO 2013 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTICA DOVRÀ RISPETTARE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

Le dichiarazioni di conformità degli impianti vanno consegnate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) **in duplice copia, entro 30 gg. dalla comunicazione di fine lavori, complete di tutta la documentazione necessaria, come sotto dettagliato, pena l'impossibilità del rilascio del certificato di agibilità**; lo Sportello a sua volta provvede ad inoltrarne una copia alla competente C.C.I.A.A. per i riscontri sul Registro delle Imprese. - **D.M. 37/2008 Artt. 9, 13.**

La copia per il Comune deve **obbligatoriamente** contenere:

- ✓ dichiarazione di conformità redatta sul modello di cui all'allegato 1 del D.M. 37/2008, **con timbro e firma in originale** (non sono ricevibili quelle redatte ai sensi della Legge 46/1990);
- ✓ progetto dell'impianto, a firma di un professionista iscritto al relativo albo professionale, nei casi di cui all'art. 5 del D.M. 37/2008, **accompagnata dal modello di Autocertificazione Impianti** (*cf.* nota pagina successiva);
- ✓ schema dell'impianto realizzato;
- ✓ relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- ✓ accertamento dei requisiti professionali dell'impresa installatrice.

La copia per la C.C.I.A.A. conterrà invece:

- dichiarazione di conformità redatta sul modello di cui all'allegato 1 del D.M. 37/2008, **con timbro e firma in originale**;
- accertamento dei requisiti professionali dell'impresa installatrice.

ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Gli attestati di certificazione energetica dovranno fare riferimento al D.M. del 26/06/2009, recante le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", e dovranno obbligatoriamente essere consegnati **in duplice copia e su supporto informatico entro 30 gg. dalla comunicazione di fine lavori**, prima del rilascio del certificato di agibilità.

Ai sensi del D.Lgs. 192/05, la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del D.P.R. del 26/08/1993, N. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Specifiche indicazioni per il

calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1 del D.M. 26/06/2009.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. - **D.M. 26/06/2009, All. A, Art. 2.**

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(D.Lgs. 192/05 Art. 3, come modificato dal D.Lgs. 311/06, Art. 1)

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

- a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
- b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
- c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6;

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

- a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 2. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
- c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
 1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
 2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 3. sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

INOLTRE SI RICORDA CHE:

- ✓ La documentazione relativa agli impianti deve essere accompagnata dal modello di "Autocertificazione relativa all'Obbligo di Progetto degli Impianti", predisposta e periodicamente aggiornata dall'ufficio, disponibile anche sul sito Web dello Sportello Unico per l'Edilizia, a firma del committente e del progettista degli impianti (qualora richiesto).

- ✓ Dal 1 gennaio 2011 è obbligatoria l'installazione, sugli edifici di nuova costruzione, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza di almeno 1 kWp per ciascuna unità abitativa e di almeno 5 kWp per i fabbricati industriali aventi un'estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Ciò premesso, è obbligatorio il deposito della documentazione inerente detti impianti, ivi inclusi la relazione tecnica e gli elaborati grafici che ne dettano le specifiche tecniche e le modalità di integrazione con l'impianto elettrico a servizio dell'edificio.
- ✓ Il D.P.R. 59/2009, in attuazione delle Direttive Comunitarie in materia di "Uso Razionale dell'Energia", prevede, altresì:
 - a) il calcolo dell'indice EP e per la climatizzazione estiva,
 - b) nel caso di nuove costruzioni aventi volumetria superiore a 10.000 metri cubi, la simulazione dinamica del comportamento energetico dell'edificio.
- ✓ Tutta la documentazione va consegnata in duplice copia cartacea e su supporto informatico. Il Comune dichiara irricevibili pratiche non complete della necessaria documentazione o non aggiornate alla normativa vigente. Comunque, dal 1 gennaio 2013 sarà possibile consegnare la seconda copia per il Comune anche solo su supporto informatico, esclusivamente in formato .pdf, utilizzando la firma elettronica in sostituzione della firma originale apposta sulla copia cartacea. Si ricorda che questa modalità ha valore legale a tutti gli effetti (per ulteriori informazioni si consulti il sito Web del CNIPA).

Bucchianico, lì 31.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO F.F.
F.to Geom. TUCCI Teresa